

RISCOSSIONE

Cessazione partita Iva e divieto di compensazione in F24

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'[articolo 2 D.L. 124/2019](#) inserisce tre nuovi commi (**2-quater, 2-quinquies e 2-sexies**) all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) in materia di compensazione dei crediti; tali disposizioni stabiliscono **l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva**, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, **dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti**.

L'articolo in commento dispone che, in deroga alla generale previsione che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione ([articolo 8](#) dello statuto del contribuente), **ai contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva viene preclusa la facoltà di avvalersi** (a partire dalla data di notifica) **della compensazione dei crediti d'imposta**.

Si ricorda che con la richiesta di **attribuzione del numero di partita Iva** il contribuente è soggetto a **riscontri automatizzati**, volti all'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio, che possono portare ad accessi nel luogo di esercizio dell'attività. Gli Uffici fiscali sono chiamati a **verificare la completezza ed esattezza dei dati forniti** da tali soggetti per la loro identificazione ai fini dell'Iva ([articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972](#)).

Pertanto, l'Agenzia delle entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva **riscontri e controlli**, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati **applicando criteri di valutazione del rischio mirati**, prevalentemente, ad individuare soggetti **privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva**.

A tal fine **l'Agenzia valuta a priori** ([provvedimento del 12 giugno 2017](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate):

- gli elementi di rischio riconducibili al **titolare della ditta individuale o al rappresentante legale**, agli amministratori e ai **soci della persona giuridica** titolare della partita Iva;
- gli elementi di rischio relativi alla **tipologia** e alle **modalità di svolgimento dell'attività** operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- gli elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o **incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi**;
- gli elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o

indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Nel caso in cui, dai controlli in commento venga constatata la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, **l'Ufficio notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta**, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento stesso.

Il decreto fiscale (articolo 2) prevede che tali soggetti **non potranno utilizzare i crediti in compensazione** nel modello F24, **a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo** e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. Tale esclusione rimane in vigore **fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato la cessazione della partita Iva**.

Nella relazione che accompagna il decreto in esame viene evidenziato che i **predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso** ([articolo 38 D.P.R. 602/1973](#) e [articolo 30 D.P.R. 633/1972](#)), ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Il nuovo **comma 2-quinquies** prevede, invece, che anche i soggetti passivi che **effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione** della partita Iva dalla banca dati Vies **non possono avvalersi**, a partire dalla data di notifica, **della compensazione dei crediti Iva**.

Ricordiamo che il citato [Provvedimento del 12 giugno 2017](#) dell'Agenzia fissa, tra gli altri, anche i **criteri e le modalità per l'esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie**, nel caso in cui dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini Iva, abbia **consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva**. L'Ufficio, **valutata la gravità del comportamento**, può **notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati Vies**, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico di cui all'[articolo 17 Regolamento \(UE\) 904/2010](#).

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle previsioni descritte, **il modello F24 viene scartato (comma 2-sexies)** con apposita ricevuta motivata (provvedimento del 28 agosto 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate); in esito alle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate comunica **lo scarto al contribuente che ha trasmesso la delega** di pagamento.

In tal caso, **tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

L'UTILIZZO DEL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)